

PRESIDENZIALE N. 12 /10/PRES

ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RETE 7 SPA ESERCENTE IL PROGRAMMA TELEVISIVO VIA SATELLITE “E’TV”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 E DELL’ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana - serie generale – del 31 luglio 1997, n.177 ed, in particolare l’art. 1, comma 6, lettera c) n. 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale- del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il “*Regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee*” approvato con delibera dell’Autorità n. 9/99 del 16 marzo 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 24 maggio 1999, n.119;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249 istitutiva dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 259 del 5 novembre 2002) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare, l'art. 3, comma 3 del sopra citato regolamento, che prevede che il Presidente in casi straordinari di necessità e di urgenza può adottare provvedimenti riferendone all'Organo collegiale competente per la ratifica nella prima riunione utile;

VISTO l'atto n. 138/09/DIC del 30 ottobre 2009, notificato in data 9 novembre 2009, con il quale è stata contestata alla società RETE 7 S.P.A., con sede in Bologna, via Stalingrado 97/2 (CAP 40128), autorizzata alla diffusione del programma televisivo via satellite denominato E' TV, la violazione dell'articolo 6 e dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 nel testo allora vigente;

CONSIDERATO che la società in questione non ha prodotto alcuna memoria difensiva entro il termine indicato nel predetto atto di contestazione;

RILEVATO che il programma televisivo via satellite denominato E' TV nel 2007 ha mandato in onda n. 2076 ore di trasmissione assoggettabili agli obblighi di programmazione ai sensi dell'art. 44, comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e ha riservato n. 183 ore del palinsesto alle opere europee di produttori indipendenti, pari all'8,8% del tempo di diffusione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext, talk show o televendite e pertanto inferiore alla quota prevista dall'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 nel testo allora vigente;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta/00), a euro 258.230,00 (duecentocinquanottomiladuecentotrenta/00), ai sensi dell'articolo art.51, comma 3, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in ordine ai criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la rilevata violazione nella misura pari a euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta/00), in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi *lieve*, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, relativo al mancato rispetto della soglia di programmazione di opere di produttori indipendenti, con una percentuale di trasmissione inferiore alla soglia stabilita per l'1,2%;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si rileva come la società in questione mediante la propria programmazione promuova comunque le opere di produttori indipendenti, e come promuova in misura esauriente le opere europee anche recenti;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: si presume che la società, dotata di un capitale sociale pari a 1,1 milioni di euro, sia supportata da strutture adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente* le stesse si presumono sufficienti e tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare, in virtù di un valore della produzione superiore 14 milioni di euro;

VISTO l'articolo 44, comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTO l'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

CONSIDERATA la necessità ed urgenza di provvedere stante la scadenza dei termini del procedimento prima della programmata riunione del Consiglio del 16 aprile 2010;

ORDINA

alla società RETE 7 S.P.A., con sede in Bologna, via Stalingrado 97/2 (CAP 40128), autorizzata alla diffusione del programma televisivo via satellite denominato E' TV, di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta/00) per la violazione dell'articolo 6 e dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 nel testo allora vigente;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con provvedimento n. 12/10/PRES, entro 30 giorni dalla sua notificazione, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 681/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997 n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni e integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di giorni sessanta dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Roma, 7 aprile 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò